



All'Ill.mo Sig. Presidente
Del Consiglio dell'Ordine
Degli Avvocati di Pordenone
Avv. Giancarlo Zannier

e.p.c.

All' Ill.mo Sig. Presidente
del Tribunale di Pordenone
Dr. Francesco Pedoja

Al Presidente dell'Associazione Notarile
per le Esecuzioni Immobiliari
Notaio Dr. Aldo Guarino

OGGETTO: pignoramento dei beni della comunione legale dei beni da parte dei creditori particolari di uno dei coniugi.

La sezione terza della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6575 del 14.3.2013, ha preso posizione sulla disciplina cui soggiace il pignoramento dei beni della comunione legale tra i coniugi eseguito dal creditore particolare di uno di essi.

La Corte ha aderito all'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei (tra le ultime: Cass. 24 luglio 2012, n. 12923; Cass., ord. 25 ottobre 2011, n. 22082; Cass. 7 marzo 2006, n. 4890), trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia (tra le altre: Cass. 9 ottobre 2007, n. 21098; Cass. 12 gennaio 2011, n. 517).

Sulla scorta di questi postulati i giudici di legittimità osservano che l'opzione ricostruttiva più coerente con siffatte premesse sia necessariamente quella di sottoporre, per il credito personale verso uno solo dei coniugi, il bene a pignoramento per l'intero.

Da tanto consegue, come chiarito dalla stessa sentenza, la messa in vendita o l'assegnazione del bene per intero e lo scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene, scioglimento che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà del bene (e quindi, per gli immobili, con la pronuncia del decreto di trasferimento tanto in caso di vendita che di assegnazione), con diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato dallo scioglimento della comunione, ad ottenere il controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, neppure potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore, che non ha adempiuto i suoi debiti personali.

La soggezione ad espropriazione di un bene sul quale ha eguale contitolarità il coniuge non debitore imporrà la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione anche con riferimento a quest'ultimo di quanto disposto dall'art. 498 e dall'art. 567 c.p.c., cioè la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene.

Alla luce dunque dell'indirizzo espresso dalla pronuncia sopra richiamata, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

1. Il bene facente parte della comunione legale dei beni dovrà essere pignorato per l'intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge.

2. Il pignoramento deve essere trascritto contro il coniuge debitore, indicando nella nota di trascrizione come soggetto contro il debitore con la quota di 1/1 ed altresì indicando il regime di comunione legale nell'apposito spazio.

3. Il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore.

4. La documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell'art. 567 dovrà riguardare entrambi i coniugi al fine di verificare se il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato.

5. Dovrà essere notificato l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato.

6. Con il decreto di trasferimento sarà ordinata la cancellazione anche delle ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato.

7. Il 50% del ricavato dalla vendita dovrà essere corrisposto al coniuge non obbligato senza portare in prededuzione le spese della procedura, che dunque graveranno integralmente sul restante 50%.

8. Per concorrere alla distribuzione del ricavato il coniuge non obbligato non è onerato dalla necessità di spiegare formale intervento, trovando applicazione l'art. 510, ultimo comma, cpc.

9. Ove il g.e. verifichi che si è proceduto a pignoramento della quota anziché dell'intero bene in comunione legale, l'esecuzione sarà dichiarata improcedibile.

Disciplina transitoria.

A. Nel caso di pignoramenti su quota effettuati anteriormente al 31.12.2014, si ritiene possibile rinnovare il pignoramento su tutto il bene, con tutti gli adempimenti di cui supra sub 2-5. In difetto, l'esecuzione sarà dichiarata improcedibile.

B. Nelle procedure in cui è stato pignorato l'intero bene in comunione legale, dovrà essere verificato il rispetto delle indicazioni di cui sopra; in difetto, il creditore procedente dovrà integrare la documentazione ipocatastale e curare la notifica dell'avviso ex art. 498 ai creditori iscritti del coniuge non obbligato.

C. Eventuali giudizi di scioglimento di comunione già introdotti proseguiranno il loro corso.

Pordenone, 30.9.2014

Il Giudice Delle Esecuzioni Immobiliari

Dr. Francesco Petrucco Toffolo

